

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DI LOCALI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA DENOMINATA "CENTRO STUDI RENATO INGRAO" – LENOLA (LT)

L'anno 2019 il giorno 27 del mese di Giugno presso il municipio del Comune di Lenola tra Comune di Lenola con sede in Via Municipio, 8 – P.IVA _____, rappresentata per il presente da _____
_____(CONCEDENTE)

E

L'Associazione _____ con sede in Lenola (LT) – Via _____ n. ____ – C.F. _____ rappresentata dal _____ nato a _____ il _____ e residente in Lenola (LT) – Via _____ – (GESTORE)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Affidamento e durata

Il Comune di Lenola concede al Sig. _____ in qualità di _____ dell'Associazione _____, che accetta, la gestione dei locali e servizi di seguito riportati al successivo punto 2.

La durata del rapporto è fissata in mesi 2 (due) a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Il Comune potrà, previa valutazione di rispondenza al pubblico interesse, ed acquisito il consenso del gestore, prorogare la gestione dei locali e dei servizi per un ulteriore periodo.

Art. 2 - Oggetto della concessione

La concessione riguarda due aule al piano terra dell'ala est con possibilità di utilizzo dell'atrio principale e dei servizi igienici della struttura denominata "Centro Studi Renato Ingraio" situata in Via Carduso nel Comune di Lenola.

L'intento dell'Associazione _____ è quello di _____
_____.

Art. 3 - Canone di concessione

a) Il canone di concessione mensile per gli immobili sopra riportati viene pattuito in complessive € _____ (_____) al mese, comprensivo di ogni onere e spesa. Tale importo sarà corrisposto entro e non oltre il giorno 15 dalla data di firma della convenzione mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT _____ banca _____ - intestato al Comune di Lenola Tale canone è comprensivo del canone di concessione dei locali, oltre agli oneri per l'utilizzo di acqua e luce (quest'ultima riferita solo ai locali in comune quali atri e servizi igienici in quanto la sala principale in concessione sarà dotata di contatore Enel separato ed a carico del gestore)

Art. 4 - Oneri del Concessionario

Il Concessionario per esercitare la propria attività si obbliga a condurre gli esercizi nel rispetto delle norme di legge previste per l'esercizio delle attività oggetto di concessione, attenendosi alle istruzioni che il Comune di Lenola eventualmente potrà impartire, in contraddittorio, a pena di risoluzione del rapporto.

Il concessionario dovrà inoltre:

- utilizzare le strutture esclusivamente per le finalità indicate nella presente convenzione ed, in ogni caso, per attività attinenti lo statuto dell'associazione; la violazione di tale obbligo comporterà la risoluzione del presente contratto;
- corrispondere il canone di concessione pattuito secondo le modalità di cui al precedente art. 3;
- stipulare un'assicurazione per tutta la durata del contratto a copertura della responsabilità civile verso terzi;
- provvedere alla pulizia dei locali utilizzati;
- garantire la manutenzione ordinaria della struttura, compresi impianti, nonché delle pertinenze esterne;
- segnalare al Comune eventuali danni alle strutture che comportano la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria;
- effettuare interventi di miglioria e modifica dei locali concordandoli con il comune;
- garantire la disponibilità di spazi per lo svolgimento di attività promosse dal Comune;
- garantire la disponibilità di spazi per lo svolgimento di attività promosse da altri gruppi ed associazioni, previa verifica della disponibilità e con le condizioni dettate, in un apposito regolamento, dall'Associazione "Tana Libera Tutti";

Art. 5 - Obblighi e responsabilità

Il Concessionario esonera espressamente il Comune di Lenola da ogni responsabilità civile e penale per danni diretti od indiretti a beni o terzi che possano derivare da fatti od omissioni, dolosi o colposi, propri o di terzi avvenuti nello svolgimento delle proprie attività.

Art. 6 - Assicurazioni

Il Concessionario si impegna a stipulare ed a consegnare al Comune, entro la data di effettivo avvio delle attività, apposita assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;

Il premio sarà a completo carico del Concessionario.

Art. 7 - Controlli

Il Comune di Lenola potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali per accertare lo stato di manutenzione degli stessi e l'adempimento degli altri obblighi convenzionali.

Art. 8 - Accesso ai locali

In caso di necessità di riparazioni straordinarie, di pertinenza del Comune, il Concessionario si impegna a concedere l'immediato accesso ai locali ed a rendere disponibile lo spazio necessario alla effettuazione dei lavori, previo preavviso.

Art. 9 - Interruzione dei servizi oggetto di concessione

Il Concessionario potrà interrompere i servizi oggetto di concessione con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento dell'avviso della raccomandata postale, salvo causa di forza maggiore ampiamente documentata.

Art. 10 - Inadempimento – revoca

Nel caso di gravi manchevolezze, qualora il Concessionario non conduca le attività in modo decoroso, non conforme alle norme di legge ed agli indirizzi stabiliti dal Comune di Lenola nell'ipotesi di comprovate infrazioni, constatate per iscritto, o di interruzione ingiustificata dei servizi, il Comune si riserva il diritto di procedere alla revoca della concessione, con riserva dei danni e con preavviso di 15 (quindici) giorni, intesi questi ultimi come solari e continuativi, senza che il Concessionario possa vantare compensi od indennità per alcun titolo.

Il preavviso sarà dato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con atto stragiudiziale notificato con l'osservanza delle norme di legge.

Letto approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Lenola

Per l' Associazione _____

IL PRESIDENTE
